
ADiM BLOG
Aprile 2025
ANALISI & OPINIONI

Accoglienza e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati: alcune considerazioni critiche sul D.L. 133/2023

Marco Mondello

Assegnista di ricerca
Università di Modena e Reggio Emilia

Parole Chiave

MSNA – Accertamento dell'età – Best interests – Vulnerabilità – Accoglienza

*Abstract**

Il presente contributo propone un'analisi di due aspetti del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, il quale modifica diverse previsioni della L. 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in merito alla condizione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA): l'inserimento della persona di minore età presso le strutture per adulti e l'accertamento dell'età anagrafica. L'attenzione sarà posta su alcune criticità delle deroghe introdotte dal d.l. 133/2023, anche alla luce della direttiva 2024/1346/UE e del regolamento 2024/1348/UE. Il contributo si propone di evidenziare come queste misure sollevino interrogativi circa il rispetto del principio del superiore interesse della persona di minore età, nonché

* Il presente contributo si è giovato del dialogo intercorso nell'ambito del rapporto di collaborazione tra il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Direttore il Prof. Thomas Casadei) e l'Ufficio della Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna (Dr.ssa Claudia Giudici).

dei livelli di tutela previsti per i MSNA in ragione della loro specifica condizione di vulnerabilità.

This contribution proposes an analysis of two aspects of Decree-Law no. 133 of October 5, 2023, which amends several provisions of Law no. 47 of April 7, 2017, containing provisions on the status of unaccompanied foreign minors (UFMs): the placement of children in adult facilities and the verification of their age. The focus will be on several critical issues related to the derogations introduced by D.L. 133/2023, especially in the light of Directive 2024/1346/EU and Regulation 2024/1348/EU. The aim of this contribution is to highlight how these measures raise evident questions regarding respect for the principle of the best interests of the child, while at the same time undermining the levels of protection provided for UFM s due to their specific condition of vulnerability.

1. Premessa

Nel panorama delle migrazioni che interessano il continente europeo e, nello specifico, l'Italia, è emersa la necessità di fornire specifiche indicazioni per il trattamento di persone di minore età che, per la loro condizione di vulnerabilità, necessitano di forme di garanzia su misura. Ci si riferisce a una specifica categoria giuridica – il minore straniero non accompagnato (MSNA) – declinata in relazione a quella persona di minore età con cittadinanza di Paesi terzi (o apolide) «che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»¹. In questo contesto il [D.L. 5 ottobre 2023, n. 133](#) (convertito con modifiche con L. 1 dicembre 2023, n. 176), recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», modifica diverse disposizioni della [Legge n. 47/2017](#) («Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»), che nella sua formulazione originaria, rispetto ai due punti qui analizzati, forniva una risposta² coerente con i principi relativi ai diritti umani dei bambini e delle bambine, previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, nonché dalla Costituzione italiana. Il decreto-legge modifica altresì alcune disposizioni del [D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#) di «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»³.

Le modifiche del D.L. 133/2023, intervenendo in ambiti normati anche dal legislatore europeo, devono essere lette anche alla luce della disciplina eurounitaria delineata dalla [Direttiva](#)

¹ L. 47/2017, art. 2.

² Sull'impatto della L. 47/2017 si segnala il Rapporto annuale di monitoraggio sulla sua applicazione curato da Defence for Children Italia in collaborazione con CeSPI: [La Legge 47/2017: Rapporto 2025. Tra civile e penale: quale giustizia per i minorenni stranieri non accompagnati?](#), 2025.

³ Integrato dal Decreto ministeriale 1° settembre 2016, e modificato negli anni dalla L. 47/2017, dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 e, infine, dal D.L. 133/2023.

[2024/1346/UE](#), «recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale», a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 14 giugno 2026, nonché dal [Regolamento 2024/1348/UE](#) «che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE», e che entrerà in vigore a partire dal 12 giugno 2026. I suddetti atti, rientranti nel nuovo [Patto europeo su migrazione e asilo](#) approvato il 14 maggio 2024, definiscono standard comuni minimi di accoglienza, con particolare attenzione – tra le categorie vulnerabili – alle persone di minore età e, nello specifico, ai MSNA (Direttiva 2024/1346, artt. 26 e 27; Regolamento 2024/1348, artt. 22 e 23).

Se la Legge n. 47/2017 declina per i MSNA garanzie e diritti specificamente previsti dalle fonti internazionali, sovranazionali e nazionali in materia di protezione delle persone di minore età nell'ordinamento italiano, questi trovano un ulteriore rafforzamento proprio nelle recenti disposizioni europee, le quali richiamano esplicitamente la necessità che gli Stati membri assicurino l'effettività dei diritti fondamentali delle persone di minore età, tra cui il diritto a un'accoglienza adeguata e il rispetto del *principio del superiore interesse del minore*, previsto dall'[art. 3](#) della [Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#) (Cfr. LAMARQUE) e dall'[art. 24, par. 2](#), della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

I principi introdotti dalla Convenzione ONU del 1989, classificabili attraverso il sistema delle 3P – partecipazione (*participation*), protezione (*protection*), previsione di servizi materiali (*provision*) – permettono di esaminare l'impatto che l'attuale disciplina che interessa i MSNA ha nel determinare l'agire di tutti i soggetti coinvolti nella garanzia del benessere della persona di minore età: pubbliche amministrazioni, privati, autorità giudiziarie, istituzioni e, di conseguenza, anche il legislatore nazionale e sovranazionale. La Direttiva 2024/1346/UE e il Regolamento 2024/1348/UE si collocano precisamente in questa prospettiva multilivello, rafforzando – almeno sul piano degli obblighi normativi – la necessità di garantire un'accoglienza individualizzata e rispettosa della specifica condizione di vulnerabilità dei minori.

Rispettare il *superiore interesse del minore*⁴ significa difatti che ogni decisione su un qualunque aspetto della vita di una persona di minore età deve valutare in modo prioritario il rispetto di specifici diritti, tra i quali: il diritto all'ascolto (art. 12), il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 37), il diritto di non discriminazione (art. 2).

L'obiettivo che il contributo si propone è esaminare se e in che modo le modifiche introdotte dal [D.L. 5 ottobre 2023, n. 133](#) mettano in discussione le disposizioni fondamentali ispirate dalla Convenzione ONU – e, per estensione, dalla Carta UE – che hanno portato all'adozione della Legge n. 47/2017 e del [D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142](#), considerando anche il quadro

⁴ Si sottolinea l'adozione, nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), di specifiche [Guidelines on Determining the Best Interests of the Child](#), 2008.

Questo principio è menzionato in pressoché tutte le decisioni giudiziarie e amministrative concernenti le persone di minore età; quindi, ci si permette di segnalare una più recente sentenza in cui il riferimento al *superiore interesse* – declinato con riferimento al diritto a un ambiente familiare sereno e stabile – ha permesso alla Corte costituzionale di aprire la possibilità dell'adozione di persone di minore età *straniere* (dunque anche MSNA) a persone singole: [Corte Cost. 21 marzo 2025, n. 33](#).

normativo che verrà consolidato dalla Direttiva 2024/1346 e dal Regolamento 2024/1348.

2. L'inserimento dei MSNA in strutture per adulti

Un primo ambito interessato dal D.L. 133/2023 è quello del *sistema di accoglienza*⁵ per MSNA, che ha il suo principale riferimento normativo nell'art. 19 del D.lgs. 142/2015. Nella sequenza che riguarda l'arrivo del MSNA, si possono individuare due fasi.

La prima è una fase di accoglienza temporanea, limitata al tempo strettamente necessario per l'identificazione del minore straniero non accompagnato e la valutazione delle sue caratteristiche personali (età, eventuale esperienza di tratta, condizioni psico-fisiche), fondamentali per delineare i percorsi più adatti alle sue esigenze. Le strutture adibite a queste operazioni sono i Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), le strutture ricettive temporanee aperte dalle Prefetture – fra cui i Centri di accoglienza straordinaria (CAS) per persone di minore età – e le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai Comuni o dalle Regioni.

Nella seconda fase di accoglienza, più duratura e stabile, sono forniti al MSNA gli strumenti utili per il proprio progetto di vita all'interno della rete dei progetti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

La scelta del luogo di accoglienza più idoneo per la persona di minore età deve rispettare una serie di divieti e garanzie⁶, sul cui impatto erano già stati sollevati interrogativi da diversi interpreti (PETTI, 2022, pp. 71-97). La novella introdotta dal D.L. 133/2023, al comma 3-*bis* dell'art. 19 del D.lgs. 142/2015, prevede che «in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati», laddove non vi sia la disponibilità di posti nei Centri governativi di prima accoglienza per minori e nei progetti SAI per minori, nonché «in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee», i minori stranieri non accompagnati infrasedicenni possano essere collocati dalla Prefettura, per un massimo di novanta giorni (prorogabile di ulteriori sessanta), in una sezione loro dedicata dei Centri governativi di prima accoglienza per adulti e dei CAS degli adulti.

Queste previsioni – considerata la loro ampia area di applicazione – non sembrano conformi all'art. 20 della Convenzione ONU del 1989, secondo cui ogni persona di minore età, priva del suo ambiente familiare, deve essere collocata in un adeguato istituto per l'infanzia. Il Comitato della Convenzione ONU si è pronunciato in tal senso più volte: basti ricordare come già nel 2005, per esempio, il [General Comment No. 6](#) – intitolato “Treatment of Unaccompanied and

⁵ Si segnala il [Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati](#).

⁶ Il MSNA non può essere trattenuto o accolto presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o i Centri governativi di accoglienza (Art. 19, comma 4, D.lgs. 142/2015). Le strutture devono poter adeguatamente rispettare gli standard minimi di servizi e assistenza (Art. 19, comma 2-*bis*, D.lgs. 142/2015). Vanno preferite soluzioni che mantengano le continuità affettive, come il collocamento presso familiari idonei (Art. 19, comma 7-*quater*, D.lgs. 142/2015). In ogni momento la persona di minore età deve essere adeguatamente ascoltata, informato, reso partecipe, per mezzo di un suo rappresentante legale, ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e per i quali è assicurata la presenza di un mediatore culturale (Art. 18, comma 2-*ter*, D.lgs. 142/2015).

Separated Children Outside Their Country of Origin” – sottolineava che le condizioni di accoglienza devono essere strettamente tarate sulle esigenze peculiari delle persone di minore età.

Le previsioni del D.L. 133/2023 appaiono distoniche anche rispetto alla [Direttiva 2013/33/UE](#), secondo la quale i MSNA di almeno sedici anni possono essere alloggiati nei centri di accoglienza per adulti, ma *solamente* nei casi in cui ciò corrisponda al loro superiore interesse, valutato in base alla possibilità di effettuare un ricongiungimento familiare, o se ne giova in termini di sicurezza e incolumità riferita al rischio di essere vittima di tratta di esseri umani. In tal senso, rileva anche il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE, che prevede all’art. 19, comma 4, che il collocamento dei MSNA in strutture per adulti può avvenire solo in via eccezionale e previa valutazione del superiore interesse del minore.

In nessun punto della Direttiva – o del decreto legislativo di attuazione – si nominano ragioni legate alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie. Va considerato anche come – proprio a causa delle lacune che costellano il nostro sistema di accoglienza ([ATZENI 2024](#), p. 6) – l’Italia sia già stata condannata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)⁷.

Se il conflitto con la normativa europea vigente e con la prima normativa nazionale di attuazione è evidente, controverso è il rapporto con la nuova disciplina introdotta dalla [Direttiva 2024/1346/UE](#). Pur prevedendo, all’art. 13, la necessità di collocare le persone di minore età in strutture adeguate considerandone esigenze e diritti, la nuova direttiva ammette la possibilità – invero come *extrema ratio* – di procedere al trattenimento del MSNA a prescindere dall’età, e senza che ricorrano condizioni emergenziali legate a periodi di intensa migrazione: è sufficiente che ricorrano «circostanze eccezionali» non ulteriormente dettagliate. Ne consegue che non è necessario invocare l’intensità e frequenza degli arrivi per giustificare le deroghe all’ordinaria collocazione in strutture d’accoglienza. Se questa previsione espande i casi di deroga, l’art. 20 inserisce alcune garanzie, a partire dall’obbligo di assicurare, in qualunque caso, un livello di vita conforme alla Carta europea dei diritti fondamentali e agli obblighi internazionali degli Stati membri (per una più ampia ricognizione: [VOINICH 2024](#)).

La conseguenza di siffatto sistema, come ipotizzato in letteratura ([DI GIANNI 2024](#)), è che si potranno aprire le porte a una moltiplicazione dei trattenimenti di MSNA alle frontiere, andando *de facto* a comprimere il diritto alla circolazione e ad un ambiente sicuro, specie considerato che le strutture di prima accoglienza sono frequentemente inadatte – per servizi offerti e formazione degli operatori – a garantire il *superiore* interesse di queste persone.

3. L’accertamento dell’età

L’accertamento della minore età è fondamentale perché da essa discende una serie di garanzie:

⁷ Le due pronunce più rilevanti in questo senso sono: Corte Edu, sentenza del 21 luglio 2022, *Darboe e Camara c. Italia*, ric. n. 5797/17; Corte Edu, sentenza del 23 novembre 2023, *A.T. ed altri c. Italia*, ric. n. 47287/17.

il divieto di respingimento ([art. 3](#) L. 47/2017), la nomina di un tutore (legale o volontario: [art. 11](#) L. 47/2017), il diritto a un permesso di soggiorno per minore età che permette l'accesso ai servizi essenziali, il divieto di attività lavorativa ([art. 10](#) L. 47/2017).

Sono questi i motivi per i quali la procedura di accertamento prevede una fitta rete di garanzie con riferimento ai soggetti che devono essere coinvolti (tutore, mediatore culturale, equipe multidisciplinare) e ai metodi che possono essere usati.

Il procedimento si articola in due segmenti: quello preliminare, legato al colloquio personale e alla valutazione di eventuali documenti personali, e quello, eventuale, dell'accertamento socio-sanitario dell'età biologica. È su questo secondo aspetto che insiste la modifica intervenuta con il D.L. 133/2023, posto che l'introduzione del comma 6-*bis* all'art. 19-*bis* del D.lgs. 142/2015 ha recepito il [Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età](#) approvato nell'ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni nel 2020: uno strumento lodevole in quanto astrattamente univoco e applicabile su tutto il territorio nazionale a prescindere dall'essere vittima di tratta⁸.

In via ordinaria si può affermare – alla luce dell'art. 19-*bis* del D.lgs. 142/2015 introdotto dall'art. 5 della L. 47/2017 (co. 3 ss.) – che il compito di procedere all'identificazione spetta alle autorità di pubblica sicurezza che devono operare con l'aiuto di mediatori culturali e alla presenza del tutore. Qualora vi siano dubbi sull'età, si procede alla verifica attraverso documenti idonei allo scopo (certificato di nascita, documenti d'identità, anche se in forma di copie o prive di fotografie⁹), con l'eventuale assistenza delle autorità diplomatico-consolari del Paese d'origine dell'interessato.

Nell'ambito della procedura ordinaria, si può procedere con accertamenti socio-sanitari soltanto per decisione dell'autorità giudiziaria e solo nel caso in cui sussistano elementi concreti per dubitare della veridicità di quanto sostenuto dal MSNA in sede di identificazione e dei colloqui con forze dell'ordine e operatori. L'impossibilità di risalire a documenti anagrafici non è poi sufficiente, da sola, a giustificare l'adozione delle verifiche socio-sanitarie ([FIORE](#) 2024). Se, compiute tutte le attività sopra richiamate, rimangono dubbi rilevanti in termini di determinazione dell'età, si applica il comma 8 dell'art. 5 della L. 47/2017, secondo cui la minore età è *presunta* ad ogni effetto di legge¹⁰. Va sottolineato come sia poi unanime opinione della comunità scientifica¹¹ che gli esami di natura strettamente sanitaria (es. radiografici) non siano in grado di determinare con esattezza l'età biologica a causa delle naturali differenze nei processi di sviluppo adolescenziali.

⁸ Per l'identificazione e la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta erano previste specifiche indicazioni nel DPCM 10 novembre 2016, n. 234: Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

⁹ Almeno finché non ne sia provata la falsità. Si rimanda in tal senso a M. BENVENUTI, [Dubito, ergo iudico. Le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2022, p. 185.

¹⁰ Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

¹¹ Le ricerche di natura medica sono confluite nelle linee guida redatte dall'EASO (European Asylum Support Office): [Practical guide on age assessment](#) (II ed.), 2018.

Il nuovo art. 6-ter del D.lgs. 142/2015 – introdotto con il D.L. 133/2023 – prevede, per ragioni legate al verificarsi di «arrivi consistenti, multipli e ravvicinati», che la procedura ordinaria possa essere derogata. Le autorità di pubblica sicurezza possono disporre nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari (ad esempio, di tipo radiografico), dandone comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che li autorizza in forma scritta o, in casi di urgenza, in forma orale da confermarsi successivamente. L'ampiezza del margine discrezionale entro il quale le autorità di pubblica sicurezza possono validamente avvalersi di questa modalità *speciale* solleva perplessità, considerata la natura sanitaria dei controlli effettuati.

I rischi, in termini di garanzie e di violazione dei diritti umani, sono esemplificati dal caso [Darboe e Camara](#) deciso dalla Corte EDU il 21 luglio 2022. Il caso riguardava due MSNA di origine gambiana che, pur avendo dichiarato di essere minorenni e manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale, erano stati collocati in un centro di accoglienza per adulti per oltre quattro mesi. Nel caso di specie la Corte ha rilevato una violazione da parte dell'Italia del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU, affermando che erano stati utilizzati metodi di accertamento di natura esclusivamente sanitaria, scientificamente inaffidabili. Questa considerazione si somma, nel ragionamento della Corte, a diverse infrazioni delle disposizioni della L. 47/2017: la mancata acquisizione del consenso a sottoporsi all'esame in questione, l'inosservanza del diritto ad essere informati della procedura, nonché l'omissione nel referto radiologico del margine di errore inerente alla variabilità biologica e ai metodi utilizzati.

Nonostante questi rischi, le disposizioni del D.L. 133/2023 eliminano ulteriori garanzie: al momento dell'accertamento non è più necessaria la presenza di un mediatore culturale o del tutore legale, né la traduzione in una lingua comprensibile al MSNA.

I termini per impugnare il provvedimento che determina la maggiore età sono ridotti ad appena cinque giorni dalla notifica del verbale di accertamento. La riduzione dei termini si somma ad altri prevedibili ostacoli: la difficile comprensione dell'atto di accertamento, aggravata dall'assenza di figura di mediazione linguistica e culturale, cui si aggiunge il fatto che, al momento dell'accertamento, è pressoché impossibile che sia già stato nominato un tutore che rappresenti legalmente il MSNA. Un siffatto quadro rende l'opposizione al provvedimento di determinazione dell'età un atto oggettivamente difficile e, in concreto, raro. L'estrema semplificazione della procedura di accertamento, unita all'imprecisione dei metodi di natura socio-sanitaria e alla difficoltà oggettiva di impugnarne le risultanze, ha indotto la dottrina (*ex multis*, [FIORE](#) 2024; [MANDRIOLI](#) 2023) ad affermare che le previsioni del D.L. 133/2023 abbiano *de facto* rovesciato la presunzione di minore età che pure la L. 47/2017 prevederebbe: i MSNA non sarebbero più *presunti*, ma *sedicenti* tali¹².

Si tratta di una affermazione condivisibile: la semplificazione della procedura – determinata dall'eliminazione di diverse garanzie sostanziali – rischia di redistribuire, nella prassi, l'onere

¹² Termine utilizzato nella Relazione illustrativa del disegno di legge C. 1458 di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, nonché nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27/09/2023 (Cfr. paragrafo 1 e nota n. 2).

probatorio, posto che più di frequente le pubbliche autorità potranno avvalersi legittimamente della procedura *speciale*, e in caso di errore sarà l'eventuale evidenza prodotta dal minore a sconfiggere un'errata determinazione dell'età. Appare pertanto coerente ritenere che si sia realizzata una quantomeno parziale inversione della presunzione di minore età, con potenziali gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dei MSNA.

All'interno del nuovo Patto, è il [Regolamento 2024/1348/UE](#)¹³ che affronta i profili relativi all'accertamento dell'età, andando in direzione opposta rispetto al D.L. 133/2023. Già nel preambolo si esprime la necessità di procedere ad accertamenti affidabili, multidisciplinari, dove viga, in caso di dubbio, la presunzione di minore età (*Considerando 36 e 37*).

Queste stesse garanzie vengono enucleate all'art. 25 del Regolamento, all'interno del quale vengono nuovamente in essere garanzie fondamentali per la persona soggetta ad accertamento: la fase multidisciplinare quale modalità principale (co. 1), la minor invasività possibile delle eventuali procedure sanitarie (co. 3), l'obbligo di informazione e traduzione in lingua comprensibile (co. 4), il consenso dell'interessato (co. 5) e la presunzione, qualora permangano dubbi, della minore età del richiedente (co. 2). Assente in questa formulazione è l'obbligo della presenza di figure di mediazione culturale: una criticità che risalta proprio in considerazione del loro ruolo chiave.

4. Riflessioni conclusive

Le modifiche introdotte dal D.L. 133/2023 appaiono muoversi in una direzione contraria rispetto agli standard consolidati di protezione dei diritti delle persone di minore età, sacrificando garanzie sostanziali e procedurali in nome di esigenze emergenziali e di gestione securitaria dei fenomeni migratori. Le nuove procedure, emendando quelle ordinarie, sono infatti motivate da ragioni di eccezionalità derivanti da «arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati»: questa condizione è rinvenibile sia per giustificare l'inserimento dei minori nelle strutture per adulti, sia per l'adozione del solo esame socio-sanitario per l'accertamento dell'età. Si tratta di previsioni che corrono il rischio di aggirare l'articolata serie di garanzie che la legge prescrive per adottare quelle misure in via ordinaria.

Tuttavia, il nuovo scenario europeo delineato dalla Direttiva 2024/1346/UE e dal Regolamento 2024/1348 offre un orizzonte di possibile riequilibrio.

Gli artt. 26 e 27 della Direttiva 2024/1346 ricostruiscono un ventaglio di garanzie che riprende espressamente il rispetto dei *best interest(s)* della persona di minore età, impedendo – a meno che ciò non coincida con il *superiore interesse* – la proliferazione di inserimenti in strutture per adulti. Parimenti, l'art. 25 del Regolamento 2024/1348 potrebbe rappresentare un argine all'espansione degli accertamenti sanitari per la determinazione dell'età, laddove richiama gli Stati membri a evitare che l'interesse *superiore* del minore sia piegato a logiche di efficienza o controllo, ma rimanga criterio guida di ogni decisione.

¹³ Rientra, come la Direttiva 2024/1346/UE, nel più ampio contesto del Nuovo patto sulla migrazione: Comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, *Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo*.

È indubbia l'attenzione di questi articoli per il diritto ad avere un ambiente familiare, all'ascolto, alla rappresentanza legale, al gioco, alla salute, alla vita privata. I paesi dell'Unione europea dovranno applicare queste normative, e si auspica che questi principi siano tradotti in prassi coerenti con il *superiore interesse del minore*.

Si sono inoltre evidenziate criticità che potrebbero rendere complessa l'applicazione degli articoli sopra riportati. Ad esempio, l'art. 13 della Direttiva 2024/1346 mantiene la possibilità di inserire i MSNA in strutture per adulti per non meglio specificate «circostanze eccezionali». Alla luce di un siffatto quadro, sarà decisivo, nei prossimi anni, osservare come il legislatore italiano tradurrà nella normativa interna le disposizioni della Direttiva 2024/1346, nonché come applicherà le disposizioni del Regolamento 2024/1348, verificando se saprà in tal modo correggere gli effetti regressivi prodotti dal D.L. 133/2023 e ricomporre, in un quadro organico e coerente, il sistema di tutele previsto per i MSNA.

Come si è però avuto modo di sottolineare, infatti, le garanzie *sulla carta* devono fare i conti con prassi disomogenee e criticità strutturali del sistema di accoglienza, che rischiano di sacrificare le garanzie previste per i MSNA. Basti pensare alla mancata previsione di mediatori culturali nella fase di accertamento dell'età, che potrebbe rendere più difficile concretizzare quel diritto all'ascolto previsto dall'art. 12 della Convenzione ONU del 1989, dall'[art. 15](#) della L. 47/2017 e ulteriormente rafforzato dall'art. 26, co. 2, lett. b) della Direttiva 2024/1346/UE.

In conclusione, il confronto tra le modifiche introdotte dal D.L. 133/2023, le disposizioni nazionali previgenti e i nuovi atti legislativi europei evidenzia una tensione profonda tra approcci emergenziali e la necessità di tutelare i diritti delle persone di minore età. Il recepimento e l'attuazione delle nuove disposizioni europee rappresenteranno un passaggio cruciale: non solo come adeguamento formale, ma come occasione per ripensare in chiave sistemica e strutturale la protezione dei MSNA, restituendo centralità alla loro dignità, alla loro voce e alla loro concreta vulnerabilità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Giurisprudenza:

Corte Cost. 21 marzo 2025, n. 33.

Corte Edu, sentenza del 21 luglio 2022, *Darboe e Camara c. Italia*, ric. n. 5797/17;

Corte Edu, sentenza del 23 novembre 2023, *A.T. ed altri c. Italia*, ric. n. 47287/17.

Dottrina:

A. ANNONI (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, Napoli, 2019;

C. ATZENI, *I Minori Stranieri Non Accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in *Democrazia e diritti sociali*, 2, 2024, pp. 1-24;

C. CASCONI, *Brevi riflessioni in merito alla Legge n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di*

[protezione dei minori stranieri non accompagnati\): luci ed ombre](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2, 2017;

F. DI GIANNI, [Il trattamento dei minori stranieri negli atti del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo](#), in *Quaderni AISDUE*, 4, 2024;

O. FIORE, [Minori Stranieri Non Accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023](#), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2024, pp. 1-32;

E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016;

D. MANDRIOLI, [Quando l'interesse superiore non è quello del fanciullo: le novità apportate dal d.l. n. 133/2023 in tema di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati](#), in *SIDIBlog*, 2023;

G. PETTI, *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2022, pp. 71-97;

B. ROSSI, "Minori stranieri non accompagnati": un "sottoinsieme" delle "seconde generazioni"?, in TH. CASADEI, B. ROSSI, L. PIERINI (a cura di), *Sconfinamenti. Confronti, analisi e ricerche sulle "seconde generazioni"*, Torino, 2023.

A. VOINICH, [La "nuova direttiva accoglienza": tra obblighi di includere e volontà di escludere](#), in *Quaderni AISDUE*, 4, 2024.

Report/Documenti:

DEFENCE FOR CHILDREN ITALIA, CESPI: [La Legge 47/2017: Rapporto 2025. Tra civile e penale: quale giustizia per i minorenni stranieri non accompagnati?](#), 2025;

EASO, [Practical guide on age assessment](#) (II ed.), 2018;

UNHCR, [Guidelines on Determining the Best Interests of the Child](#), 2008.

Per citare questo contributo: M. MONDELLO, *Accoglienza e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati: alcune considerazioni critiche sul D.L. 133/2023*, ADiM Blog, *Analisi & Opinioni*, aprile 2025.